



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

**Servizio per lo sviluppo e l'innovazione del sistema
scolastico e formativo**

Via Gilli, 3 – 38121 Trento

Tel. 0461/497240 - Fax 497287

e-mail: serv.svil-inn-scuola@provincia.tn.it

Servizio Polizia amministrativa provinciale

Via Petrarca 34/1 – 38122 Trento

Tel. 0461/494850-1 – Fax 0461/494845

e-mail: serv.polamm@provincia.tn.it

www.polizia.provincia.tn.it

Trento, 17 DIC. 2010
Prot. n. S148/10-6213442614

Spett. li
Dirigenti
delle istituzioni scolastiche e formative
provinciali e paritarie del Trentino

Spett.li
Direttori
dei centri di formazione professionale

Spett.li
Docenti
delle istituzioni scolastiche e formative
provinciali e paritarie del Trentino e dei
centri di formazione professionale

LORO SEDI

All'Albo Internet

Oggetto: indicazioni in materia di divieto di fumo nelle scuole

La legge provinciale 22 dicembre 2004, n. 13, all'articolo 18, comma 2, detta le disposizioni in materia di divieto di fumo nei luoghi aperti di pertinenza delle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado (e di ogni altra struttura specificamente adibita ad ospitare soggetti di età inferiore ad anni 18). Con riferimento all'applicazione di tale legge, si ribadisce la necessità di osservare il divieto assoluto di fumo in ogni area di pertinenza, anche esterna, delle scuole, nel rigoroso rispetto del tenore letterale e della finalità della norma stessa, così come confermato anche da un recente parere di carattere giuridico-legale espresso dal Dipartimento affari e relazioni istituzionali su richiesta del Servizio polizia amministrativa provinciale. Non è pertanto ammissibile che nelle aree scolastiche siano predisposte specifiche e delimitate zone ad uso dei fumatori, neppure nei cortili all'aperto.

In caso di infrazione al divieto di fumo i funzionari incaricati devono operare nel seguente modo:

- identificare il soggetto che ha commesso l'infrazione evidenziando che la violazione, se trattasi di minorenne, sarà contestata e notificata ai suoi genitori. Si ritiene infatti utile precisare che i minorenni non possono essere assoggettati a sanzione amministrativa e che in caso di infrazione al divieto di fumo il relativo verbale di contestazione deve indicare nella parte descrittiva dei fatti l'autore materiale della violazione specificando esplicitamente che della violazione stessa sono responsabili i genitori, ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
- procedere, anche con la collaborazione della segreteria della scuola, alla redazione del verbale di accertamento di illecito amministrativo utilizzando i modelli appositamente predisposti;
- notificare il verbale al trasgressore (ai genitori nel caso di soggetti minorenni); nel caso di notifica a mezzo del servizio postale devono essere utilizzate le apposite buste per atti giudiziari, di colore verde, che possono essere richieste direttamente al Servizio polizia amministrativa provinciale;
- inviare al Servizio polizia amministrativa provinciale copia del verbale con la prova dell'avvenuta notificazione consistente nell'apposita relata debitamente sottoscritta e compilata secondo le indicazioni riportate nei citati modelli;
- attendere il decorso dei termini per il possibile pagamento in misura ridotta e, in caso di assenza di tale pagamento, inviare al Servizio Polizia amministrativa provinciale il rapporto, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 689/1981.

I modelli dei verbali di accertamento e del rapporto e tutta la normativa sono disponibili sul sito web del Servizio Polizia amministrativa provinciale: www.polizia.provincia.tn.it.

Nel caso di scuole private i funzionari incaricati non hanno il potere di formalizzare il verbale di accertamento con le modalità sopra citate, ma devono comunque richiamare il trasgressore all'osservanza del divieto di fumo, evidenziare le sanzioni previste, predisporre una breve descrizione dei fatti e dei soggetti coinvolti e consegnarla alla segreteria della scuola per l'inoltro agli Organi pubblici di vigilanza ai fini della successiva eventuale redazione e notificazione del verbale.

Per tutti questi adempimenti può essere richiesta la collaborazione del Servizio polizia amministrativa provinciale, competente in materia ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 2386 di data 9 ottobre 2009. Si invita pertanto ad adeguare la precedente cartellonistica che indicava quale autorità competente il Servizio Commercio.

Si rende noto che la normativa prevede specifiche sanzioni sia a carico dei fumatori e sia a carico dei responsabili delle strutture scolastiche:

- coloro che fumano in violazione del divieto sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 27,50 a euro 275,00. Ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 689/1981 è ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione della violazione, il pagamento, con effetto liberatorio, di una somma pari ad euro 55,00. In caso di notificazione a mezzo raccomandata la somma relativa alla sanzione amministrativa è aumentata dell'importo corrispondente alle relative spese;
- i responsabili delle strutture scolastiche e i funzionari dagli stessi incaricati che non ottemperino agli obblighi loro imposti sono invece soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 220,00 ad euro 2.200,00. In tale caso è ammesso sempre entro il termine di 60 giorni, il pagamento, con effetto liberatorio, di una somma pari ad euro 440,00 (oltre alle eventuali spese di notificazione).

È evidente che l'attuale applicazione "non omogenea" della legge provinciale nelle varie istituzioni scolastiche sta creando palesi e ingiustificate disparità di trattamento e sta suscitando dubbi anche in merito all'esistenza stessa del divieto di fumo; pertanto, come già evidenziato nell'incontro del 5 novembre 2010, il Servizio polizia amministrativa provinciale è a disposizione per accompagnare dirigenti, docenti e studenti in un apposito progetto educativo finalizzato a rendere tutte le scuole libere dal fumo. Tale iniziativa, già avviata con successo in alcuni Istituti, consente di conciliare le oggettive difficoltà "applicative" con la necessità del doveroso rispetto delle regole.

Il progetto educativo è strutturato in 4 fasi, distinte, ma coordinate tra loro:

- 1) nella prima fase, i dirigenti scolastici e i direttori dei centri si fanno parte attiva nell'illustrare preventivamente l'iniziativa ai docenti, al personale scolastico, agli studenti e alle loro famiglie;
- 2) nella seconda fase, i funzionari provinciali incontrano gli studenti riuniti in assemblea per illustrare loro la normativa e le sue finalità; in occasione di tali incontri possono essere affrontate, ove ritenuto opportuno, anche le problematiche connesse alle recenti disposizioni provinciali che vietano ai minori di anni 18 il consumo di bevande alcoliche (legge provinciale 3 agosto 2010, n. 19);
- 3) nella terza fase, è programmata l'attuazione di controlli non sanzionatori sia da parte dei funzionari del Servizio polizia amministrativa provinciale che da parte dei soggetti incaricati dai dirigenti scolastici o dai direttori dei centri, al fine di rendere gli studenti pienamente consapevoli delle possibili conseguenze connesse alla violazione della normativa;
- 4) nella quarta fase, solo in caso di insuccesso delle prime tre fasi, si prevede di mettere in atto, sempre in accordo con i competenti dirigenti o direttori, formali controlli sanzionatori.

Le scuole interessate ad aderire a tale progetto sono pregate di inoltre apposita comunicazione, anche per posta elettronica, al Servizio Polizia amministrativa provinciale.

Si comunica infine che il dott. Marzio Maccani e la dott.ssa Nadia Oss Anderlot sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

Il Dirigente
- dott. Paolo A. Renne -



Il Dirigente
- dott. Marzio Maccani -



